



Condizioni Generali di Acquisto di Attrezzature e Macchinari Westport

Agosto 26, 2022

1. Definizioni

Salvo diversa definizione, i termini – di seguito elencati – se utilizzati nel presente Contratto hanno i seguenti significati:

“Società collegate” significa, con riferimento a ciascuna Persona, ogni altra Persona che, direttamente o indirettamente controlla tale Persona o è sotto il comune controllo diretto o indiretto di tale Persona; una Persona si intende “controllante” allorché quest’ultima possiede, direttamente o indirettamente, il potere di dirigere o determinare la direzione della gestione e della politica aziendale di un’altra Persona, sia attraverso la proprietà di titoli/azioni con diritto di voto, per contratto o in altro modo; il termine “controllata” ha un significato equivalente;

“Giorni Lavorativi” significa qualsiasi giorno che non sia un Sabato o una Domenica o un giorno festivo nella giurisdizione dell’Acquirente;

“Acquirente” significa la società del gruppo Westport Fuel Systems identificata come Acquirente nell’Ordine di Acquisto;

“Specifiche del Compratore” significa le specifiche tecniche fornite dall’Acquirente al Venditore con riguardo (i) al processo di fabbricazione, alla relativa tempistica e alle prestazioni di Attrezzature e/o Macchinari, e (ii) ai prodotti finiti da realizzarsi mediante l’utilizzo di Attrezzature e/o Macchinari, compresi, a titolo esemplificativo, prescrizioni, parametri, caratteristiche tecniche e requisiti di sicurezza;

“Contratto” significa l’intero accordo tra le Parti riguardante la fornitura di Attrezzature e degli eventuali servizi correlati, come stabilito dai documenti di cui alla Sezione 2(b) delle presenti Condizioni Generali;

“Consegna” significa l’arrivo di Attrezzature e/o Macchinari nel punto di consegna indicato nell’Ordine di Acquisto e il compimento di ogni eventuale servizio correlato, e l’accettazione da parte dell’Acquirente della Consegna (in assenza di difetti, irregolarità o reclami); “Consegnare” o “Consegnato” hanno il medesimo significato;

“DDP” significa “Delivery Duty Paid” (Reso Sdoganato) come definito nell’Incoterms 2020 pubblicato dalla Camera di Commercio Internazionale;

“Attrezzature e/o Macchinari” significa attrezzature e/o macchinari o strumenti acquistati dall’Acquirente come descritto nel Contratto, e gli eventuali servizi correlati;

“Autorità Governativa” significa qualsiasi autorità governativa, amministrativa, regolamentare, agenzia, consiglio, organismo, commissione, organo giurisdizionale che ha, o pretenda di avere, giurisdizione in merito al Contratto o ad eventuali Attrezzature e/o Macchinari o servizi correlati;

“Diritti di Proprietà Intellettuale” significa qualsiasi diritto o forma di tutela vigenti, di volta in volta, in una specifica giurisdizione, siano essi registrati o meno, ai sensi delle leggi in materia di brevetti, invenzioni o scoperte, leggi sul diritto d’autore, diritti di esecuzione o diritti morali, leggi in materia di segreto commerciale, informazioni riservate/confidenziali (comprese le violazioni della riservatezza/buona fede), diritto dei marchi, disciplina sulle denominazioni/nomi commerciali, sulla concorrenza sleale o altre leggi simili comprese le leggi delle Autorità Governative competenti e le



decisioni giudiziarie, e per completezza sono compresi il diritto di depositare eventuali registrazioni e il diritto di rivendicarne la priorità sulla base di eventuali istanze precedentemente depositate ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o qualsiasi legge nazionale di un determinato Paese;

“Perdite” significa qualsiasi azione, lesione, pretesa, debito, perdita, danno, richiesta, sanzione, ammenda, spesa (comprese le spese legali effettive), costo, obbligazione e cause legali di qualsiasi tipo e natura;

“Data dell’Ordine” significa la data dell’Ordine di Acquisto;

“Parti” significa Acquirente e Venditore;

“Persona” deve essere interpretata in senso estensivo e include una persona fisica, giuridica, una partnership, un trust, un’organizzazione priva di personalità giuridica e un’Autorità Governativa;

“Ordine di Acquisto” significa un Ordine di Acquisto scritto Consegnato dall’Acquirente al Venditore per l’acquisto di Attrezzature e/o Macchinari e di servizi correlati;

“Venditore” significa la Persona identificata come Venditore nell’Ordine di Acquisto;

“Imposte” significa tutte le imposte sulle società, imposte patrimoniali, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, le accise, imposte sui prodotti, sulle vendite e sull’uso, imposte sui servizi, imposte personali, imposte sui redditi di lavoro, tasse sulle pensioni statali, ritenute previdenziali, contributi previdenziali, dazi (doganali o di altro tipo) e altre imposte, ritenute, sanzioni, e relativi interessi e maggiorazioni;

“Imposte sul Valore Aggiunto” significa qualsiasi imposta sul valore aggiunto, sui prodotti, sui servizi, sulle vendite o altre Imposte sulla fornitura di Attrezzature e/o Macchinari, e di eventuali servizi correlati, previste dalla legge, a carico dall’Acquirente e che, per legge, devono essere riscosse dal Venditore; e che nel normale svolgimento delle attività del Venditore, non sono incluse, e non vi è obbligo di legge a includerle, nel prezzo di Attrezzature e/o Macchinari e degli eventuali servizi correlati; e più nello specifico sono comprese qualsiasi Imposta riscossa da un’Autorità Governativa.

2. Natura del Contratto

(a) Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti con riguardo all’oggetto dello stesso e sostituisce ogni accordo, intesa, comunicazione intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto di cui al presente Contratto, ad eccezione di qualsiasi contratto/accordo sottoscritto tra Acquirente e Venditore avente ad oggetto vincoli di riservatezza, divulgazione e impiego delle informazioni riservate; tali contratti/accordi continuano a essere pienamente validi ed efficaci e devono essere interpretati come complementari al Contratto. Nessuna dichiarazione, nessun impegno, o accordo avrà validità o efficacia salvo che non sia specificamente indicato nel Contratto.

(b) Il Contratto si compone dei seguenti documenti:

(i) L’Ordine di Acquisto;

(ii) Qualsiasi documento allegato o accluso/incorporato per riferimento all’Ordine di Acquisto, incluse, a titolo esemplificativo, le Specifiche; e



(iii) Le presenti Condizioni Generali;

(c) In caso di conflitto o incongruenza tra i documenti che costituiscono il Contratto, salvo quanto diversamente previsto, i documenti saranno classificati secondo l'ordine di precedenza in conformità con l'ordine in cui sono elencati nella Sezione 2(b), fermo restando, tuttavia, che, come principio generale di interpretazione, tutti gli accordi e le intese successive prevalgono su qualunque accordo e intesa precedente.

(d) Il Contratto deve essere interpretato nel suo insieme. I documenti che costituiscono il Contratto sono complementari e ciò che è richiesto in ciascuno di essi è vincolante come se fosse richiesto da tutti.

(e) Il Contratto non comprende i termini o le condizioni, comunicati o altrimenti utilizzati dal Venditore (anche come parti di comunicazione di un'eventuale proposta, preventivo, fattura o bolla di accompagnamento), e non espressamente approvati dall'Acquirente. Fermo restando quanto precede, nell'ipotesi in cui l'Acquirente emetta un Ordine di Acquisto in seguito a una proposta o a un preventivo predisposto dal Venditore, gli eventuali termini e condizioni contenuti nella documentazione del Venditore che descrivono le specifiche di Attrezzature e/o Macchinari e degli eventuali servizi correlati sono parte integrante del Contratto. In caso di controversia in merito alle descrizioni di Attrezzature e/o Macchinari e degli eventuali servizi correlati contenute nella proposta o nel preventivo del Venditore e in qualsiasi altro documento che costituisce il Contratto, prevalgono gli altri documenti.

(f) L'Acquirente non potrà essere ritenuto responsabile di alcuna richiesta o passività subita o sostenuta dal Venditore a causa dell'affidamento che il Venditore ha riposto su qualsiasi informazione fornitagli dall'Acquirente, non contenuta nel Contratto.

(g) Salvo che non sia diversamente previsto, il Contratto non crea un rapporto esclusivo tra le Parti con riguardo a Attrezzature e/o Macchinari o ai servizi correlati o a qualsiasi loro aspetto.

3. Accettazione

Un Contratto non è vincolante finché non viene accettato dal Venditore. La data di accettazione di un Contratto o Ordine di Acquisto corrisponderà alla prima data tra le seguenti: (i) la data in cui il Venditore conferma, per iscritto, l'accettazione; (ii) la data in cui il Venditore Consegna Attrezzature e/o Macchinari ordinati, anche in caso di Consegna parziale, fermo restando che in tal caso l'intero ordine si intende accettato; (iii) cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la Data dell'Ordine, a meno che il Venditore non rifiuti prima l'Ordine di Acquisto per iscritto. L'Accettazione dell'Ordine di Acquisto attesta il consenso del Venditore ai termini e alle condizioni del Contratto.

4. Fornitura di Attrezzature, Macchinari, Servizi e Parti di Ricambio

(a) Il Venditore fornirà tutte le competenze, la manodopera, la supervisione, le attrezzature, i materiali, le risorse e strutture necessarie per la fornitura di Attrezzature e/o Macchinari e dei servizi correlati in conformità al Contratto, nonché al fine di ottenere e conservare tutti i permessi, le licenze e/o i requisiti normativi necessari per la Consegna di Attrezzature e/o Macchinari e dei servizi correlati o comunque soddisfare i propri obblighi previsti dal Contratto.



(b) Nell'adempimento dei propri obblighi derivanti del Contratto, il Venditore dovrà rispettare il Codice di Condotta, una copia del quale è disponibile sul nostro sito aziendale, alla voce Corporate Governance

(c) E, ove applicabili, ogni procedura relativa all'accesso e alla sicurezza in vigore presso le sedi dove gli eventuali servizi correlati dovranno essere forniti.

(d) Per un periodo di tre (3) anni dall'esito positivo del collaudo di Attrezzature e/o Macchinari, il Venditore venderà al Compratore le parti di ricambio o di sostituzione (o loro sotto-componenti) necessarie per la manutenzione, l'assistenza e la sostituzione di Attrezzature e/o Macchinari ai prezzi correnti del Venditore. Per il successivo periodo di sette (7) anni, il Venditore continuerà a vendere all'Acquirente beni (o loro sotto-componenti) al fine di soddisfare le richieste di assistenza e sostituzione dell'Acquirente in base ai prezzi concordati dalle parti in buona fede ma, in nessun caso, superiori al prezzo offerto dal Venditore a terzi per beni simili (o loro sotto-componenti). Se richiesto dall'Acquirente, il Venditore metterà inoltre a disposizione dell'Acquirente, senza costi aggiuntivi, la documentazione di servizio/manutenzione e altri materiali disponibili per fornire supporto alle richieste di assistenza dell'Acquirente.

5. Installazione e Formazione

(a) Salvo altrimenti concordato per iscritto dall'Acquirente, il Venditore accetta di occuparsi, senza ulteriori oneri/spese extra, dell'installazione di Attrezzature e/o Macchinari venduti in base al Contratto e l'Acquirente si impegna a cooperare in buona fede con il Venditore con riguardo alla suddetta installazione. Acquirente e Venditore concorderanno per iscritto il piano di installazione e il ruolo di ciascuna parte nel processo di installazione.

(b) Ove fosse necessaria una formazione per il corretto utilizzo di Attrezzature e/o Macchinari, il Venditore fornirà tale formazione a un numero ragionevole/adequato di dipendenti dell'Acquirente. Salvo altrimenti concordato per iscritto dall'Acquirente, tutti i relativi costi di formazione, compresi, ma non limitati a, viaggio, alloggio, pasti, manuali, schemi e ore di formazione saranno totalmente a carico del Venditore.

6. Prezzo

Il Venditore accetta che i prezzi stipulati nel Contratto siano vincolanti e non possano essere modificati senza un accordo scritto tra il Venditore e l'Acquirente. Non saranno presi in considerazione gli aumenti dei costi delle materie prime, delle merci, del cambio di valuta, del trasporto, della manodopera, delle tasse, dei dazi e qualsiasi altra eventuale variazione.

7. Costi aggiuntivi

Non saranno consentite spese extra di alcun tipo, nemmeno le spese per l'imballaggio o il trasporto, a meno che non siano state specificamente e preventivamente accettate dall'Acquirente.

8. Consegna, Titolo e Rischio di Perdita, Liquidazione dei Danni

(a) Salvo diversamente specificato nel Contratto, tutte le spedizioni di Attrezzature e/o Macchinari sono DDP presso la struttura designata dall'Acquirente, e il titolo di proprietà e il rischio di perdita di



Attrezzature e/o Macchinari si trasferiscono all'Acquirente al momento della Consegna. Se una delle Parti causa la perdita di Attrezzature e/o Macchinari o arreca un danno a Attrezzature e/o Macchinari, al momento della Consegna o del ricevimento, la Parte che causa la perdita o arreca il danno dovrà pagare tale perdita o tale danno a Attrezzature e/o Macchinari indipendentemente dal fatto che il relativo titolo di proprietà o il relativo rischio di perdita sia o meno a carico di tale Parte. Per quanto riguarda la Consegna, il Venditore conviene ed accetta:

(1) I termini di Consegna previsti nel Contratto sono essenziali. In caso di ritardo, anche solo per una parte dell'Ordine di Acquisto, l'Acquirente si riserva il diritto di annullare l'Ordine di Acquisto e risolvere il Contratto, a seconda dei casi, in tutto o in parte, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

(2) L'Acquirente si riserva, inoltre, il diritto di acquistare Attrezzature e/o Macchinari e gli eventuali servizi correlati ordinati e non Consegnati in tempo, da altri fornitori. In questo caso, le eventuali differenze di prezzo saranno a carico del Venditore, senza tuttavia pregiudicare, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente di chiedere un ulteriore risarcimento del danno subito.

(b) Considerato che i danni effettivi possono essere difficili da calcolare, nel caso in cui il Venditore non riesca a Consegnare Attrezzature o a completare i servizi alla data prevista dal Contratto, il Venditore accetta di pagare all'Acquirente una penale pari a due decimi di punto percentuale (0,2%) del prezzo di Attrezzature e/o Macchinari ai sensi del Contratto (ma complessivamente non superiore al dieci per cento (10%)) per ciascun Giorno Lavorativo in cui la Consegna o l'espletamento dei servizi è in ritardo, fermo restando che, se la Consegna o l'espletamento dei servizi non avviene entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data richiesta, l'Acquirente si riserva, a sua discrezione, la facoltà di risolvere il Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

(c) Il Venditore si assume il rischio di perdita delle Attrezzature e/o dei Macchinari Consegnati in anticipo rispetto alla data di Consegna specificata nei programmi di Consegna dell'Acquirente. Qualora le esigenze dei clienti dell'Acquirente o le condizioni di mercato, economiche o di altro tipo, richiedano modifiche ai programmi di Consegna, l'Acquirente potrà modificare il numero delle spedizioni programmate o ordinare la sospensione temporanea delle spedizioni programmate senza che il Venditore possa esigere alcun adeguamento del prezzo o rimborso.

9. Imballaggio e spedizione

(a) Il Venditore dovrà: (i) imballare e spedire adeguatamente Attrezzature e/o Macchinari in conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili e alle buone pratiche commerciali e, ove previsto dall'Acquirente, in conformità alle indicazioni fornite dall'Acquirente; (ii) instradare le spedizioni in conformità alle istruzioni fornite dall'Acquirente; (iii) non addebitare i costi relativi alla movimentazione, all'imballaggio, all'immagazzinamento o al trasporto (inclusi i dazi, le tasse, le commissioni, ecc.), salvo diversamente indicato nel presente Contratto; (iv) fornire, con riguardo a ciascuna spedizione, bolle di accompagnamento che consentano di identificare il numero di Contratto e il numero di rilascio e la data di spedizione; e (v) inoltrare tempestivamente, con riguardo a ciascuna spedizione, la polizza di carico in originale o altre ricevute di spedizione secondo le istruzioni dell'Acquirente. Il Venditore dovrà indicare nelle polizze di carico o nelle altre ricevute di spedizione la corretta classificazione e identificazione di Attrezzature e/o Macchinari spediti, come richiesto dall'Acquirente o dal vettore.



(b) Ogni spedizione deve essere accompagnata da un foglio dettagliato di imballaggio riportante la data, il codice di identificazione, la descrizione, la quantità e/o il numero dell'Ordine di Acquisto e qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi del Contratto. Nessuna Consegna parziale o completa potrà essere effettuata prima della data o delle date specificate nel Contratto, a meno che l'Acquirente non abbia fornito il proprio consenso scritto in via preventiva.

(c) Qualora il Venditore non disponga di Attrezzature e/o Macchinari pronti per la spedizione e non sia in grado di rispettare i programmi di Consegna dell'Acquirente secondo il metodo di trasporto originariamente specificato dall'Acquirente, per cui l'Acquirente richieda al Venditore di spedire Attrezzature e/o Macchinari attraverso un metodo di trasporto premium (più rapido), il Venditore provvederà a spedire Attrezzature e/o Macchinari quanto prima possibile. Il Venditore provvederà a pagare e sarà responsabile dell'intero costo di tale spedizione premium, salvo che l'Acquirente non abbia posto in essere attività tali da impedire al Venditore di rispettare i programmi di Consegna dell'Acquirente, in tal caso l'Acquirente provvederà a pagare gli eventuali costi per la spedizione premium.

10. Importazione, Esportazione, Dogana e Dazi

(a) Per quanto concerne eventuali esportazioni o importazioni nella giurisdizione dell'Acquirente che precedono la Consegna, il Venditore sarà considerato quale proprietario di Attrezzature e/o Macchinari, nonché esportatore e importatore di riferimento, a seconda del caso. In quanto tale, il Venditore si assume la piena responsabilità per il contenuto di tutte le dichiarazioni, le informazioni o altre affermazioni rilasciate a qualsiasi Autorità Governativa di qualsiasi paese in relazione alla spedizione di Attrezzature e/o Macchinari.

(b) Allorquando l'Acquirente sia tenuto a rilasciare dichiarazioni, informazioni o altre affermazioni a qualsiasi Autorità Governativa di qualsiasi Paese al fine di consentire la spedizione di Attrezzature e/o Macchinari in conformità al Contratto, l'Acquirente vi provvederà solo su richiesta del Venditore e conformemente alle indicazioni fornite dal Venditore; qualsiasi dichiarazione, deposizione o affermazione rilasciata dall'Acquirente sarà considerata compiuta su richiesta e istruzione del Venditore. Il Venditore dovrà fornire all'Acquirente tutte le informazioni necessarie affinché le Attrezzature e/o i Macchinari possano essere spediti alle destinazioni indicate.

(c) Salvo espressamente indicato nel Contratto, il Venditore dovrà rendicontare e pagare qualsiasi tariffa, altro dazio e tassa relative all'esportazione di Attrezzature e/o Macchinari verso qualsiasi paese, provincia o Stato.

(d) Il Venditore è tenuto a informare l'Acquirente circa il Paese d'origine e di fabbricazione di tutti i componenti inclusi o da includere in Attrezzature e/o Macchinari, fornendo tutte le informazioni relative ai minerali provenienti da zone di conflitto e alle materie prime utilizzate per produrre Attrezzature e/o Macchinari, fornendo le informazioni richieste e sollecitate da qualsiasi Autorità Governativa, e con riguardo a tali Attrezzature e/o Macchinari, il Venditore è tenuto a comunicare all'Acquirente quali Attrezzature e/o Macchinari possono essere esportati o importati senza dazi in virtù di validi certificati di origine o prove d'origine, e a compiere tutte le registrazioni doganali e/o a collaborare in altro modo con l'Acquirente nella trasmissione della documentazione richiesta dall'Acquirente al fine di beneficiare di tariffe doganali e dazi ridotti.



(e) Il Venditore è tenuto a richiedere diligentemente la restituzione, il rimborso, il differimento di dazi a cui l'Acquirente o il Venditore possono avere diritto, e allorquando si ricevano rimborsi o agevolazioni riferiti a spese di spedizione o doganali e ai dazi pagati dall'Acquirente, il Venditore dovrà conseguentemente rimborsare, direttamente o indirettamente, l'Acquirente dell'importo recuperato.

11. Fatturazione e pagamento

(a) Il Venditore: (i) accetterà il pagamento conforme alla relativa fattura emessa e consegnata; e (ii) accetterà il pagamento effettuato tramite trasferimento elettronico di fondi. I termini di pagamento sono stabiliti dal Contratto e sono calcolati a partire dalla data di Consegna o, qualora il Venditore sia tenuto a fornire servizi di installazione o collaudo o qualsiasi altro servizio specificato nel Contratto, a partire dalla data di esito positivo del collaudo di Attrezzature e/o Macchinari, fermo restando che l'Acquirente potrà, in ogni caso, trattenere una percentuale del corrispettivo, come concordato tra le Parti, finché Attrezzature e/o Macchinari non siano stati collaudati positivamente presso lo stabilimento dell'Acquirente. Salvo diversamente specificato per iscritto dall'Acquirente, il Venditore inizierà a effettuare il collaudo entro due (2) settimane dalla Consegna di Attrezzature e/o Macchinari nello stabilimento dell'Acquirente o in un altro luogo di Consegna, come stabilito nel Contratto. L'Acquirente potrà inoltre sospendere il pagamento delle Attrezzature e/o dei Macchinari finché non gli sia fornita la prova, nella forma e nelle modalità indicate dall'Acquirente, dell'assenza di qualsiasi vincolo, gravame, pretesa su tali Attrezzature e/o Macchinari.

(b) Ogni fattura emessa ai sensi del Contratto: dovrà indicare il numero del Contratto o il numero dell'Ordine di Acquisto in base al quale è stata emessa. Salvo che non sia diversamente stabilito nel Contratto, ogni pagamento dovrà essere effettuato entro novanta (90) giorni, fine mese, dalla data della fattura da parte dell'Acquirente. Salvo che non sia previsto diversamente dal Contratto, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Acquirente nella valuta corrente nell'ordinamento giuridico del Venditore tramite trasferimento elettronico di fondi su un conto corrente del Venditore. Se la data di scadenza del pagamento cade in un Giorno non Lavorativo/festivo, il pagamento dovrà essere effettuato il Giorno Lavorativo successivo.

(c) Il Venditore, su richiesta dell'Acquirente e in conformità alle leggi vigenti, è tenuto a indicare separatamente o a riformulare le voci di fatturazione al fine di ridurre le imposte sulle transazioni. Il Venditore non dovrà fatturare all'Acquirente le imposte sulle transazioni, e tali importi non dovranno nemmeno essere compresi nell'importo della fattura, nella misura in cui l'Acquirente avviserà per iscritto il Venditore (tramite certificato di esenzione o altro) che provvederà egli stesso al pagamento di tali imposte.

(d) L'Acquirente ha il diritto di trattenere gli importi contestati, senza incorrere in interessi o sanzioni. L'Acquirente ha il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto al Venditore con qualsiasi altro importo dovuto dal Venditore all'Acquirente, sia che esso sia governato dal Contratto o in altro modo.

(e) Nessun certificato emesso, pagamento effettuato, nessuna ispezione, omologazione o utilizzo di Attrezzature e/o Macchinari e degli eventuali servizi correlati o di qualsiasi parte di essi, da parte dell'Acquirente potrà:

(i) pregiudicare il diritto dell'Acquirente di contestare la correttezza dell'importo dovuto;



- (ii) costituire una prova del valore di Attrezzature e/o Macchinari o degli eventuali servizi correlati;
- (iii) essere considerata un'ammissione di responsabilità da parte dell'Acquirente;
- (iv) essere interpretata come prova di soddisfacente esecuzione, totale o parziale, del Contratto;
- (v) essere interpretato come accettazione di Attrezzature e/o Macchinari, di servizi correlati difettosi o come esonero del Venditore da qualsiasi suo obbligo o responsabilità contrattuale.

12. Qualità e ispezione

(a) In nessun caso si potrà ritenere che l'Acquirente abbia preso in Consegna/accettato Attrezzature e/o Macchinari, e l'Acquirente potrà esercitare il diritto di rifiutare Attrezzature e/o Macchinari, finché l'Acquirente non abbia notificato, per iscritto, al Venditore che le Attrezzature e/o i Macchinari sono stati positivamente collaudati presso lo stabilimento dell'Acquirente o in un altro luogo di Consegna, come stabilito nel Contratto. Ai fini del presente Contratto, per accettazione si intende la ricezione da parte del Venditore di una conferma scritta del rappresentante autorizzato dell'Acquirente circa la conformità di Attrezzature e/o Macchinari alle Specifiche dell'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore effettuerà un pre-collaudato presso lo stabilimento del Venditore, o in un altro luogo di Consegna, come stabilito nel Contratto, senza alcuno costo per l'Acquirente.

Il Venditore consentirà all'Acquirente, ai suoi rappresentanti e consulenti di accedere, in tempi ragionevoli, agli stabilimenti del Venditore al fine di ispezionare Attrezzature e/o Macchinari (o parti di essi), altri elementi e processi relativi alle prestazioni contrattuali del Venditore. Nessuna di queste ispezioni, effettuate dall'Acquirente, costituirà accettazione da parte dell'Acquirente.

(b) Qualora l'Acquirente rifiuti Attrezzature e/o Macchinari, in quanto non conformi, egli potrà a sua discrezione: (a) chiedere al Venditore di provvedere alla sostituzione delle Attrezzature e/o dei Macchinari non conformi; e/o (b) esercitare qualsiasi altro diritto o rimedio possibile. Il Venditore sosterrà tutti i rischi di perdita relativi alle Attrezzature e/o Macchinari non conformi, e pagherà o rimborserà tempestivamente tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per la restituzione, il deposito o lo smaltimento di Attrezzature e/o Macchinari non conformi. Il pagamento da parte dell'Acquirente di Attrezzature e/o Macchinari non conformi non potrà considerarsi un'accettazione da parte dell'Acquirente, non limiterà e non comprometterà il diritto dell'Acquirente di esercitare qualsiasi azione o rimedio, né libererà il Venditore dalla responsabilità relativa a Attrezzature e/o Macchinari non conformi.

13. Specifiche, Design e Ambito di Applicazione

L'Acquirente potrà in qualsiasi momento richiedere al Venditore di apportare modifiche alle Specifiche dell'Acquirente o all'ambito di applicazione di qualsiasi servizio o lavoro previsto dal Contratto. Alla luce di tali modifiche, il Venditore e l'Acquirente concorderanno un adeguamento di prezzo o dei tempi di Consegna, e il relativo accordo non potrà essere irragionevolmente rifiutato o ritardato. Al fine di consentire un equo adeguamento del prezzo o dei tempi di Consegna, il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie, compresa la documentazione relativa alle variazioni dei costi di produzione del Venditore e quella relativa al tempo necessario per la realizzazione di tali



modifiche. In caso di disaccordo su tali modifiche, Acquirente e Venditore si adopereranno per risolvere, in buona fede, tale disaccordo; ciò a condizione che, nel frattempo, il Venditore continui ad eseguire le prestazioni previste dal presente Contratto, comprese la produzione, la Consegna di Attrezzature e/o Macchinari, e le modifiche richieste dall'Acquirente, mentre l'Acquirente e il Venditore risolvono eventuali controversie derivanti da tali modifiche.

14. Garanzie

(a) Il Venditore garantisce che Attrezzature e/o Macchinari e i servizi correlati, oggetto del presente Contratto, saranno: (i) pienamente conformi alle Specifiche dell'Acquirente; (ii) progettati, ingegnerizzati, fabbricati, assemblati, consegnati e venduti in conformità con i più elevati standard industriali; (iii) privi di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione; (iv) idonei all'uso convenuto dall'Acquirente; (v) esenti da qualsiasi violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi; e (vi) conformi a tutte le leggi, ordinanze, e regolamenti vigenti (inclusi, a titolo esemplificativo, qualsiasi legislazione vigente in materia di ambiente, lavoro, salute, sicurezza, controlli doganali ed esportazioni, corruzione o concussione di pubblici ufficiali, minerali provenienti da zone di conflitto), licenze, statuti, codici etici e procedure previste di volta in volta dal Venditore, da organismi di regolamentazione del Venditore o in materia di produzione e fornitura di Attrezzature e/o Macchinari e di esecuzione dei servizi correlati o da qualsiasi associazione professionale. Il Venditore garantisce inoltre la titolarità di Attrezzature e/o Macchinari, liberi da e privi di vincoli, di qualsiasi natura, compresi a titolo esemplificativo, pegni, oneri, interessi moratori.

(b) Il Venditore garantisce e dichiara di aver rispettato e di rispettare, nel corso dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, tutte le leggi, le ordinanze, i regolamenti, le licenze, gli statuti, codici etici vigenti e previsti di volta in volta da qualsiasi organismo di regolamentazione del Venditore o regolante la Consegna di Attrezzature e/o Macchinari simili a Attrezzature e/o Macchinari o da qualsiasi ordine professionale, comprese le leggi e i regolamenti, vigenti al momento della fabbricazione, dell'imballaggio, dello stoccaggio, della spedizione, dell'esportazione, in materia di tutela dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Il Venditore si impegna a garantire all'Acquirente, o ad un soggetto dallo stesso designato, l'ispezione degli impianti di produzione del Venditore durante il normale orario di lavoro e con un ragionevole preavviso, al fine di verificare il rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. Tale diritto di ispezione non esimerà il Venditore dalla responsabilità esclusiva di assicurare il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti locali. In caso di applicazione di leggi o regolamenti relativi a più giurisdizioni, il Venditore dovrà agire in conformità con le leggi e i regolamenti più rigorosi.

(c) Il Venditore cederà all'Acquirente i suoi diritti relativi a garanzie prestate da soggetti terzi, con riguardo a Attrezzature e/o Macchinari o servizi correlati Consegnati, in conformità con il Contratto; tale cessione non esime il Venditore dall'obbligo di fornire le garanzie secondo quanto stabilito dal Contratto. Se il Venditore non consente all'Acquirente di trarre il massimo beneficio dai diritti di garanzia prestata da terzi, l'Acquirente potrà far valere il proprio diritto alla garanzia, a proprio vantaggio (se necessario, a nome del Venditore) e, se la garanzia non è stata trasferita all'Acquirente, l'Acquirente potrà, rispetto ad essa, surrogarsi nei diritti del Venditore. Il Venditore non potrà intraprendere alcuna azione che possa invalidare o compromettere le garanzie prestate da soggetti terzi, salvo autorizzazione da parte dell'Acquirente.



(d) Il Venditore accetta che le garanzie previste dal Contratto: (i) si aggiungano a ogni altra garanzia prevista espressamente o implicitamente dalla legge o espressamente prestata dal Venditore al di fuori del presente documento (tutte congiuntamente, la "Garanzia"); e (ii) rimangano valide anche dopo la Consegna da parte del Venditore e dopo l'ispezione, l'accettazione e il pagamento da parte dell'Acquirente.

(e) Salvo che sia specificamente previsto nel Contratto un termine diverso, la Garanzia avrà una durata di ventiquattro (24) mesi decorrenti dall'esito positivo del collaudo di Attrezzature e/o Macchinari. In caso di riparazione/sostituzione di Attrezzature e/o Macchinari difettosi o non conformi, le suddette garanzie avranno una durata di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di sostituzione/riparazione.

(f) Qualora Attrezzature e/o Macchinari o i servizi correlati siano Consegnati, in virtù del presente documento, in violazione della Garanzia, l'Acquirente potrà, fatti salvi gli altri eventuali rimedi previsti nel presente documento, a sua discrezione: (i) chiedere al Venditore di eliminare, senza costi per l'Acquirente, i difetti o la non conformità di Attrezzature e/o Macchinari mediante riparazione, sostituzione o ripetizione della prestazione; o (ii) restituire Attrezzature e/o Macchinari difettosi o non conformi, a spese e a rischio del Venditore rivalendosi sul medesimo per la restituzione di quanto pagato; o (iii) riparare direttamente Attrezzature e/o Macchinari difettosi o non conformi addebitando al Venditore i costi della riparazione. Tali rimedi si aggiungono a tutti gli altri rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, e non possono considerarsi esaustivi.

(g) La rinuncia dell'Acquirente a quanto indicato nelle Specifiche con riguardo a uno o più Attrezzature e/o Macchinari, non esime il Venditore dal prestare la Garanzia e non costituisce una rinuncia a quanto indicato nelle Specifiche dell'Acquirente con riguardo a Attrezzature e/o Macchinari restanti da Consegnare, ai sensi del presente documento, salvo esplicita indicazione da parte dell'Acquirente per iscritto. Le disposizioni di tale clausola non limiteranno e non incideranno sui diritti dell'Acquirente previsti dalla Sezione 12.

15. Indennizzo

(a) Il Venditore dovrà tenere indenne, risarcire e manlevare l'Acquirente, le sue Società Collegate, i Suoi amministratori, funzionari, dipendenti, dipendenti distaccati, rappresentanti, agenti e appaltatori e i loro relativi rappresentanti, agenti e dipendenti (insieme, le "Parti garantite dall'Acquirente"), da e contro tutte le Perdite che possono essere intrapresi o avviati contro, o subiti, dalle Parti garantite dall'Acquirente in caso di:

(1) colpa, dolo, negligenza o inadempimento del Contratto da parte del Venditore, dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, dipendenti distaccati, rappresentati, agenti, subappaltatori o i loro relativi dipendenti, agenti, rappresentanti o subappaltatori;

(2) eventuali difetti materiali, di progettazione, di fabbricazione, di lavorazione (compresa la morte, lesioni personale o danni a cose o persone) relativi a Attrezzature e/o Macchinari o ai servizi correlati, forniti dal Venditore all'Acquirente in base al Contratto;

(3) eventuale danno o distruzione di Attrezzature e/o Macchinari durante il trasporto il cui rischio di perdita è a carico del Venditore e azione intrapresa da qualsiasi Autorità Governativa in relazione alla spedizione e alla Consegna di Attrezzature e/o Macchinari a carattere internazionale;



(4) rivendicazioni e istanze di qualsiasi Persona, derivanti da o riguardanti la Consegna di Attrezzature e/o Macchinari o servizi correlati, compresa l'adozione di tutte le azioni necessarie per estinguere il pegno o qualsiasi vincolo gravante su Attrezzature e/o Macchinari; e

(5) azioni o rivendicazioni da parte di terzi con riguardo all'uso, al possesso, alla vendita o alla distribuzione di Attrezzature e/o Macchinari o delle Consegne di cui al presente documento, o qualsiasi parte di essi, posti in essere in violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi (un "Reclamo DPI"), salvo che tali Danni possano essere attribuiti esclusivamente alla violazione del Contratto o al dolo di una Parte garantita dall'Acquirente.

(b) a fronte di un Reclamo DPI, senza limitazioni, e in aggiunta ai suoi obblighi di indennizzo ai sensi della presente Sezione 15, il Venditore dovrà, a proprie spese, fare tutto quanto possibile, sempre che commercialmente ragionevole, previa consultazione con l'Acquirente, al fine di:

(1) consentire alle Parti garantite dall'Acquirente di continuare ad utilizzare Attrezzature e/o Macchinari, o la parte o le parti che siano in violazione; o

(2) modificare Attrezzature e/o Macchinari, o la parte o le parti che siano in violazione, in modo tale da renderli conformi alla legge senza alterarne materialmente le prestazioni o la funzionalità; o

(3) sostituire Attrezzature e/o Macchinari, o la parte o le parti in violazione, con un sostituto che fornisca prestazioni e funzionalità materialmente e sostanzialmente simili.

(c) Il Venditore garantirà, terrà indenne e indennizzerà l'Acquirente da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, istanza, danno, onere o spesa (inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari e le spese legali e professionali) derivanti da, o relativi a, qualsiasi servizio o prestazione svolta dal Venditore o dai suoi dipendenti, agenti, rappresentanti e subappaltatori ("Personale"), nei locali dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente o derivanti dall'uso dell'immobile dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente, a meno che tale responsabilità non derivi da negligenza o dolo intenzionale dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente. Il Venditore garantirà che tutto il Personale incaricato a eseguire i servizi, per conto del Venditore, sia a tal proposito competente. Il Venditore esigerà il rispetto di ogni regolamento e politica dell'Acquirente da parte di tutto il Personale, incaricato a eseguire qualsiasi lavoro nei locali dell'Acquirente. L'Acquirente, a sua discrezione, ha il diritto di (i) allontanare il Personale dai locali dell'Acquirente, in caso di mancata osservanza dei regolamenti o delle politiche dell'Acquirente; (ii) chiedere al Venditore di provvedere, tempestivamente, all'esclusione, dai locali dell'Acquirente, di qualsiasi Personale che violi i regolamenti o le politiche dell'Acquirente; e (iii) chiedere al Venditore di cessare di utilizzare qualsiasi Personale nello svolgimento dei servizi, se ragionevolmente inaccettabile. L'Acquirente conferirà con il Venditore prima di richiedere la rimozione di qualsiasi Personale. Il Venditore sostituirà il Personale allontanato o rimosso con altro Personale ritenuto idoneo dall'Acquirente.

(d) Il Venditore garantirà, manleverà e indennizzerà l'Acquirente da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, istanza, danno, onere o spesa (inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari e le spese legali e professionali) derivanti da, o relativi a, qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei dipendenti del Venditore e/o da soggetti terzi, incluse autorità pubbliche, istituti previdenziali, associazioni sindacali, promossa a qualsiasi titolo (inclusi, in via esemplificativa: compensi, differenze salariali, trattamenti di fine rapporto, contributi previdenziali, ritenute dovute da sub-appaltatori in relazione a servizi prestati,



richieste di danno e riqualificazioni del rapporto di lavoro). Ogni onere, costo, spesa e/o danno, diretto o indiretto, sopportato per qualsiasi motivo dall'Acquirente (inclusi quelli riconosciuti con decisione giudiziale e/o derivante da accordi transattivi e stragiudiziali) saranno interamente a carico del Venditore.

(e) Il Venditore garantirà, terrà indenne e indennizzerà l'Acquirente da, e contro, qualsiasi responsabilità e spesa (compresi, a titolo esemplificativo, gli onorari, le spese di avvocati e altri professionisti) derivanti da, o relativi a, qualsiasi rivendicazione o pretesa avanzata da terzi per il risarcimento dei danni derivanti da lesioni personali o morte, lesioni al diritto di proprietà o perdite economiche causate da Attrezzature e/o Macchinari o servizi forniti dal Venditore (indipendentemente dal fatto che tale rivendicazione o pretesa sorga a titolo di dolo, negligenza, contratto, garanzia, responsabilità oggettiva o qualsiasi altro titolo giuridico), a meno che tali lesioni, danni o perdite non derivino dalle Specifiche dell'Acquirente.

16. Assicurazione

Il Venditore garantirà una copertura assicurativa, comprensiva della responsabilità dei danni provocati dal prodotto, conformemente a quanto previsto dalla legge applicabile, o a quanto richiesto dall'Acquirente, attraverso compagnie assicurative ritenute idonee dall'Acquirente. L'importo della singola copertura assicurativa deve essere pari a minimo USD 10.000.000,00 di copertura unitaria per ciascun evento di lesioni fisiche o danni alla proprietà. Per quanto riguarda tale copertura assicurativa, il Venditore fornirà all'Acquirente un certificato che attesti la soddisfazione dei suddetti requisiti assicurativi, ai sensi del presente Contratto o copie certificate/autenticate di tutte le polizze assicurative entro dieci (10) giorni dalla data di richiesta dell'Acquirente. Il Venditore non potrà svolgere alcuna attività, in relazione a Attrezzature e/o Macchinari o servizi correlati, finché non avrà ottenuto tutte le assicurazioni richieste. Il certificato deve prevedere che, in caso di cessazione o riduzione dell'importo o della portata della copertura assicurativa, l'assicuratore ne informi l'Acquirente con trenta (30) giorni di preavviso scritto. La trasmissione dei certificati assicurativi e la sottoscrizione della polizza assicurativa non limiteranno o esimeranno il Venditore dai suoi obblighi o dalle sue responsabilità derivanti dal presente Contratto.

17. Non Pubblicità

In assenza di previo consenso scritto dell'Acquirente, il Venditore non potrà (a) rilasciare alcun comunicato stampa, annuncio pubblico, smentita o conferma del Contratto o del suo oggetto; né (b) annunciare o divulgare, in alcun modo, un eventuale ordine di Attrezzature e/o Macchinari che l'Acquirente abbia effettuato.

18. Proprietà dell'Acquirente e Pegni

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto, tutti gli strumenti, le attrezzature o i materiali di qualsiasi natura forniti dall'Acquirente o dalle sue eventuali Società collegate ("Proprietà dell'Acquirente") al Venditore, o specificamente pagati dall'Acquirente o dalle sue Società collegate e qualsiasi riparazione degli stessi, (i) rimarranno di proprietà dell'Acquirente o delle sue Società collegate, (ii) in nessun caso potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del Contratto, compresa a titolo esemplificativo, per la produzione di attrezzature o macchinari per conto di terzi, e (iii) dovranno essere restituiti all'Acquirente su richiesta di quest'ultimo, a meno che tale restituzione non impedisca al Venditore la corretta esecuzione del Contratto.



Il Venditore deve mantenere la Proprietà dell'Acquirente libera e deve Consegnare Attrezzature e/o Macchinari liberi da qualsivoglia gravame costituiti per qualsiasi motivo (compresa l'ipotesi di mancato pagamento dei debiti alla scadenza da parte del Venditore o di qualsiasi suo subappaltatore autorizzato); se tuttavia un tale gravame fosse costituito, il Venditore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà provvedere all'estinzione dello stesso. Se il Venditore non riesce o si rifiuta di provvedere a tale estinzione, entro dieci (10) giorni dalla richiesta dell'Acquirente, l'Acquirente potrà corrispondere i relativi importi o promuovere le relative azioni (compresa l'escussione della garanzia o il recupero credito giudiziale) necessarie per ottenere l'estinzione del pegno e avrà il diritto di rivalersi sul Venditore per il recupero di tutti i costi sostenuti, indipendentemente dal fatto che il Venditore abbia o meno presentato opposizione al gravame. Il Venditore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, fornire all'Acquirente una prova soddisfacente circa la soddisfazione e l'estinzione dei suddetti vincoli.

19. Titolo di Proprietà intellettuale

Il Venditore conferisce all'Acquirente una licenza non esclusiva, non cedibile, esente da royalty, irrevocabile, a tempo indeterminato, globale per utilizzare, vendere, concedere in licenza e comunque sfruttare Attrezzature e/o Macchinari e i relativi Diritti di Proprietà Intellettuale, ivi compresi eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale preesistenti di proprietà di terzi, fermo restando che tale licenza è concessa al solo fine di consentire all'Acquirente di utilizzare Attrezzature e/o Macchinari secondo quanto previsto dal presente Contratto. L'Acquirente conferisce al Venditore una licenza non esclusiva, non cedibile, limitata, esente da royalty, su qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale dell'Acquirente per tutta la durata del Contratto, fermo restando che tale licenza è concessa al solo fine di consentire al Venditore di adempiere ai propri obblighi previsti dal Contratto, e tale licenza sarà limitata agli stabilimenti del Venditore come approvato dall'Acquirente.

Nessuna disposizione del Contratto potrà essere interpretata come un conferimento al Venditore di una licenza o di un altro diritto di utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale o di altra proprietà che l'Acquirente possiede, ora, o possiederà in futuro, o di cui può detenere diritti di licenza. Il Venditore non potrà utilizzare o mostrare il nome, i segni distintivi, i loghi o qualsiasi altro marchio o denominazione di proprietà dell'Acquirente per qualsiasi scopo o con qualsivoglia mezzo (incluso Internet o altri mezzi di comunicazione elettronica o wireless) senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

Il Venditore deve comunicare tempestivamente all'Acquirente i miglioramenti, gli sviluppi o le modifiche apportate, conosciute, concepite, messe in pratica o altrimenti inventate in relazione al Contratto, durante il suo corso, o in conseguenza di esso; tutto ciò costituirà un'Informazione Riservata e sarà considerato tra i Diritti di Proprietà Intellettuale appartenenti all'Acquirente. Con la presente, il Venditore (i) assegna e trasferisce all'Acquirente tutti i diritti legali, i titoli e gli interessi relativi a tali Diritti di Proprietà Intellettuale; (ii) rinuncia a qualsiasi diritto morale che possa esistere su quanto sopra; e (iii) accetta di eseguire, consegnare e depositare qualsiasi accordo, documento o strumento che possa essere richiesto per dare effetto a quanto sopra.-

20. Informazioni tecniche

(a) Il Venditore elaborerà, conserverà, aggiornerà e fornirà all'Acquirente, nel rispetto degli standard e delle specificazioni dell'Acquirente, tutte le informazioni tecniche su Attrezzature e/o Macchinari e sulla loro fabbricazione, necessarie o richieste dall'Acquirente, o dalla legge, in relazione all'utilizzo di



Attrezzature e/o Macchinari. Tali informazioni tecniche non saranno oggetto di alcuna restrizione imposta dal Venditore quanto a utilizzo o divulgazione.

(b) Il Venditore accetta di non avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Acquirente, dei clienti dell'Acquirente o dei loro rispettivi fornitori in relazione a un'informazione tecnica che il Venditore abbia divulgato, o possa in seguito divulgare, ai sensi della Sezione 20 (a), riguardante Attrezzature e/o Macchinari o i servizi oggetto del presente Contratto (salvo in caso di violazione da parte dell'Acquirente di brevetti di proprietà del Venditore).

(c) Il Venditore autorizza l'Acquirente, le sue Società collegate, i suoi mandatari e subappaltatori, nonché i clienti dell'Acquirente e i loro subappaltatori a riparare, ricostruire o rimontare Attrezzature e/o Macchinari Consegnati, ai sensi del presente Contratto, senza che sia dovuta alcuna royalty o alcun compenso al Venditore; tale diritto non autorizza l'Acquirente a produrre Attrezzature e/o Macchinari del Venditore per venderli a terzi.

(d) Il Venditore conferisce all'Acquirente una licenza permanente, pagata e non esclusiva, al fine di utilizzare qualsiasi software incorporato in Attrezzature e/o Macchinari, solo in codice oggetto, solo con riguardo a Attrezzature e/o Macchinari, al solo scopo di consentire la riparazione, la manutenzione, e il funzionamento di Attrezzature e/o Macchinari. L'Acquirente non può modificare, adattare, convertire, decodificare, scomporre, distruggere o creare un'opera derivata, sulla base di tale software, a meno che tale attività non sia stata espressamente concordata dal Venditore o non sia consentita dalla legge vigente. L'Acquirente non acquisirà alcun diritto di proprietà sul software.

21. Riservatezza; Data Protection

In questa Sezione, il termine "Società collegata" va inteso come comprendente alcuni partner commerciali, terze parti, dell'Acquirente e/o delle sue Società collegate.

Nel corso della fornitura di Attrezzature e/o Macchinari e degli eventuali servizi correlati, e nel corso delle trattative che hanno portato alla stipula del Contratto, il Venditore ha ottenuto e continuerà ad ottenere, ad accedere o ad essere messo a conoscenza di informazioni, qualificate come "riservate", di natura proprietaria e/o riservata dell'Acquirente e/o di qualsiasi sua Affiliata. Tali informazioni includono (ad esempio) l'esistenza del Contratto e la relazione tra le Parti, l'identità di alcuni partner commerciali, terze parti, piani aziendali, elenchi di clienti, dati finanziari, dati di marketing, dati tecnici, dati di ingegneria, dati di collaudo, segreti commerciali e qualsiasi altra informazione relativa all'Acquirente o a qualsiasi sua Società collegata che viene rivelata al Venditore o di cui il Venditore viene a conoscenza durante la Consegna di Attrezzature e/o Macchinari o in relazione al Contratto ("Informazioni Riservate"). Il Venditore accetta di utilizzare tali informazioni riservate al solo scopo di produrre e Consegnare Attrezzature e/o Macchinari e gli eventuali servizi correlati, e di non utilizzarle per nessun altro scopo, salvo diversamente concordato in anticipo e per iscritto dall'Acquirente. Il Venditore accetta, inoltre, di preservare tali Informazioni Riservate e di non divulgarle direttamente o indirettamente ad altre Persone, ad eccezione dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, mandatari e rappresentanti che hanno la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate ai fini del Contratto, e sono vincolati da obblighi di riservatezza simili analogamente a quanto disposto nella presente Sezione 21. Tali obblighi non si applicano allorquando il Venditore può dimostrare che si tratta di informazioni che, al momento della loro divulgazione, erano di dominio pubblico senza colpa Venditore; che si tratta di informazioni già note al Venditore, prima della divulgazione da parte dell'Acquirente o delle sue Società collegate; o che si



tratta di informazioni di cui il Venditore è venuto a conoscenza in seguito, con buona fede in quanto rivelate da terzi legittimati a divulgarle. Alla Consegna di Attrezzature e/o Macchinari e degli eventuali servizi correlati, o alla cessazione anticipata del Contratto, il Venditore consegnerà all'Acquirente tutti i beni, i documenti e i *files* contenenti Informazioni Riservate o altre informazioni relative all'Acquirente, comprese tutte le copie di tali informazioni, a meno che non sia stato previsto diversamente, per iscritto, dall'Acquirente.

Il Venditore riconosce e accetta che l'Acquirente e le sue Società collegate subiranno un danno irreparabile nel caso in cui uno qualsiasi degli obblighi contenuti in questa sezione venga violato e che i risarcimenti in denaro saranno inadeguati a compensare le violazioni subite dall'Acquirente e dalle sue Società collegate. Pertanto, il Venditore riconosce e accetta che, in caso di violazione o presunta violazione da parte del Venditore, o di uno dei suoi amministratori, funzionari o dipendenti, di una qualsiasi delle disposizioni della presente Sezione, l'Acquirente, oltre agli altri diritti, rimedi o risarcimento dei danni, in base alla legge o in via equitativa, avrà diritto a promuovere un'azione inibitoria al fine di ottenere una pronuncia esecutiva, interlocutoria e definitivamente esecutiva volta a prevenire o limitare tali violazioni da parte del Venditore.

Gli obblighi di cui alla presente Sezione 21 rimarranno validi, per un periodo di (cinque) 5 anni dopo la scadenza o la risoluzione anticipata del Contratto.

Il Venditore si impegna a rispettare in tutto e per tutto la normativa applicabile in materia di privacy e data protection, compresi, ove applicabili, il Regolamento UE 2016/679 e il D.lgs. 196/2003.

22. Recesso

Salvo che sia previsto diversamente dal Contratto, l'Acquirente può interrompere la fornitura di Attrezzature e/o Macchinari e dei servizi correlati, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, mediante notifica scritta al Venditore. Il Venditore interromperà immediatamente in tutto o in parte i lavori previsti dal Contratto, e inviterà i suoi subappaltatori di fare altrettanto. In caso di recesso, ai sensi della presente Sezione 22, il Venditore avrà diritto ad essere pagato per Attrezzature e/o Macchinari e gli eventuali servizi correlati Consegnati in conformità con il Contratto fino alla data di recesso inclusa, oltre che per tutti i costi documentati e necessari, derivanti da tale recesso che il Venditore si impegnerà a ridurre al minimo e ad attenuare. La somma di tutte le pretese, di cui alla presente Sezione 22, non deve superare il valore degli impegni contrattuali annullati o degli eventuali costi di annullamento indicati nel Contratto, se inferiori.

23. Risoluzione per inadempimento

(a) Fatti salvi i rimedi previsti dalla legge, l'Acquirente può, mediante avviso scritto, risolvere, in tutto o in parte, il Contratto qualora il Venditore non riesca: (i) a effettuare la Consegna di Attrezzature e/o Macchinari o a eseguire i servizi correlati entro il termine indicato; o (ii) a riparare Attrezzature e/o Macchinari o i servizi difettosi in conformità con le disposizioni delle clausole del presente documento intitolate "Garanzie" e "Ispezione", o (iii) a eseguire qualsiasi altra disposizione del Contratto mettendone a repentaglio l'esecuzione in conformità con i suoi termini.



(b) In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del paragrafo (a), l'Acquirente può procurarsi da una terza parte, alle condizioni e con le modalità che l'Acquirente ritiene opportune, Attrezzature e/o Macchinari o servizi simili o sostanzialmente simili a quelli oggetto di risoluzione, e il Venditore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi costo sostenuto, in misura maggiore, dall'Acquirente.

(c) In caso di risoluzione parziale del Contratto, il Venditore continuerà l'esecuzione del Contratto per la parte non risolta.

(d) In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del paragrafo (a), l'Acquirente, oltre a quanto previsto dal presente documento, può chiedere al Venditore il trasferimento della proprietà e la Consegna, nel modo e nella misura indicati dall'Acquirente: (i) di Attrezzature e/o Macchinari e servizi completati; e (ii) di Attrezzature e/o Macchinari e servizi parzialmente completati che il Venditore ha prodotto o acquistato per l'esecuzione della parte terminata; il Venditore deve, su richiesta dell'Acquirente, proteggere e conservare tali beni nel suo possesso. Il prezzo di Attrezzature e/o Macchinari e dei servizi completati, Consegnati, e accettati dall'Acquirente sarà pari all'importo concordato dal Venditore e dall'Acquirente (e non deve superare il prezzo stabilito nel Contratto). Gli obblighi del Venditore, in virtù del presente Contratto, di eseguire le direttive dell'Acquirente in merito alla Consegna, alla protezione e alla conservazione non dipendono da accordi precedenti relativi a tale importo.

(e) Il mancato esercizio, da parte dell'Acquirente, dei diritti contemplati dalla presente clausola non deve essere interpretata come una rinuncia a tali diritti. I diritti e i rimedi dell'Acquirente, previsti dalla presente clausola, non sono esclusivi e si aggiungono agli altri diritti e rimedi previsti dalla legge o dal Contratto.

24. Insolvenza del Venditore; Scioglimento

(a) Al verificarsi di uno dei seguenti eventi, o di eventi analoghi, l'Acquirente può risolvere immediatamente il presente Contratto, senza alcuna responsabilità nei confronti del Venditore, e senza alcun obbligo di acquisto di materie prime, prodotti in corso di fabbricazione o prodotti finiti: (a) insolvenza o difficoltà economiche del Venditore; (b) deposito di un'istanza di fallimento da parte del Venditore; (c) deposito di un'istanza di fallimento nei confronti del Venditore; (d) nomina di un curatore fallimentare o un amministratore fiduciario (*trustee*) per il Venditore; (e) conferimenti effettuati dal Venditore a favore dei creditori; o (f) qualsiasi aiuto, economico o di altro tipo, non previsto dal presente Contratto, fornito dall'Acquirente al Venditore, necessario al fine di adempiere ai propri obblighi previsti dal presente Contratto. Il Venditore rimborserà all'Acquirente tutti i costi sostenuti dallo stesso in relazione a quanto sopra, indipendentemente dal fatto che il presente Contratto sia risolto o meno, compresi, ma non solo, gli onorari di avvocati o altri professionisti.

(b) Al verificarsi di qualsiasi evento elencato al precedente paragrafo (a), così come in qualsiasi caso di liquidazione, scioglimento, interruzione delle attività da parte del Venditore, il Venditore farà tutto quanto necessario al fine di mettere a disposizione dell'Acquirente tutte le informazioni tecniche (incluse quelle elencate nella Sezione 20), il know-how relativo a Attrezzature e/o Macchinari, così come il relativo personale, al fine di consentire all'Acquirente di continuare a utilizzare Attrezzature e/o Macchinari in conformità con la prassi consolidata.



25. Forza maggiore

(a) Qualora una Parte sia impossibilitata ad eseguire, in tutto o in parte, una prestazione prevista dal Contratto, a causa di un evento o di una causa che sfugge al controllo di tale Parte, e che non può essere superata con diligenza e l'adozione di misure precauzionali, e che non poteva essere ragionevolmente prevista, compresi, a titolo esemplificativo, un atto di Dio o del nemico pubblico; guerra; guerra civile; aggressione armata; terrorismo; insurrezione; inondazione; incendio; esplosione; grave incidente; terremoto o altra catastrofe; o epidemia o restrizione da quarantena; le restrizioni commerciali e valutarie, l'embargo e le sanzioni (un "Evento di Forza Maggiore"), l'esecuzione di tale prestazione, impedita da tale Evento di Forza Maggiore, sarà sospesa fino a quando tale Evento di Forza Maggiore continuerà a impedirne l'esecuzione; la mancata esecuzione di tale prestazione, durante tale periodo di sospensione, non costituirà una violazione o un inadempimento ai sensi del presente Contratto. Per Evento di Forza Maggiore non si intendono le condizioni meteorologiche estreme usuali del luogo in cui il Contratto viene eseguito, scioperi, serrate, rallentamenti o altre interruzioni del lavoro di una Parte, o la condizione finanziaria di una Parte.

(b) Qualora una delle Parti invochi il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore come motivo per non adempiere ai propri obblighi contrattuali, la Parte che invoca l'evento o la condizione deve: (i) dare notizia all'altra Parte circa il verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, fornendo una stima della durata prevista di tale evento e il probabile impatto sull'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali; (ii) compiere ogni ragionevole sforzo per continuare ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali; (iii) compiere ogni ragionevole sforzo per superare l'Evento di Forza Maggiore; (iv) compiere ogni ragionevole sforzo per attenuare o limitare i danni; e (v) dare all'altra Parte tempestiva comunicazione circa l'avvenuta cessazione dell'Evento di Forza Maggiore.

(c) Se un Evento di Forza Maggiore si protrae per un periodo superiore a tre (3) mesi, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto mediante una comunicazione scritta al Venditore.

26. Libri, Registri e Revisione contabile

Il Venditore dovrà conservare, i libri, i registri, le fatture e altri documenti rilevanti ("Registri") comprovanti l'esecuzione del Contratto presso la sede abituale della propria attività e, se possibile, adoperarsi affinché i suoi subappaltatori conservino tali documenti presso la sede abituale della loro attività. L'Acquirente potrà verificare i suddetti Registri e, previo ragionevole preavviso, potrà in qualsiasi momento, e di volta in volta, intraprendere una verifica dei suddetti Registri e delle fatture del Venditore a terzi al fine di verificare se il Venditore stia adempiendo correttamente alle sue obbligazioni contrattuali. Il Venditore dovrà rispondere a tutte le richieste di verifica formulate dall'Acquirente entro e non oltre ventuno (21) Giorni Lavorativi dalla data di richiesta di verifica da parte dell'Acquirente. Il Venditore conserverà tali Registri e l'Acquirente conserverà tali diritti di controllo per tutta la durata del Contratto e per trentasei (36) mesi dopo la data del buon esito di collaudo di Attrezzature e/o Macchinari.

27. Questioni ESG

Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore fornirà informazioni e dati relativi a sviluppi o iniziative in materia ambientale, sociale (comprese questioni sulla salute e sicurezza, sui dipendenti, sui diritti umani, su consumatori e sulla comunità) e di corporate governance, quali statistiche sulla forza lavoro, iniziative



di conformità ambientale, diritti umani, relazioni con la comunità e lotta alla corruzione, a sostegno degli impegni di Responsabilità Sociale d'Impresa e delle segnalazioni dell'Acquirente.

28. Disposizioni Generali

(a) La rinuncia di una Parte in seguito all'inadempienza contrattuale dell'altra Parte non costituisce una rinuncia di tale Parte a qualsiasi altra inadempienza.

(b) Il Venditore ha il diritto di subappaltare o delegare l'esecuzione di qualsiasi prestazione o obbligo contrattuale, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, a condizione che (i) il Venditore comunichi tempestivamente all'Acquirente ogni informazione relativa al subappaltatore e alle relative attività, e (ii) il Venditore sia responsabile di tutte le azioni od omissioni poste in essere dai suoi dipendenti, agenti, consulenti, fornitori o subappaltatori in relazione all'esecuzione del Contratto e tali azioni od omissioni saranno considerate come se poste in essere dal Venditore, e difenderà, terrà indenne e risarcirà l'Acquirente da, e contro, qualsiasi responsabilità, rivendicazione, pretesa, danno o spesa (incluse le spese legali o altre spese professionali ed esborsi) derivanti da, o relative a, qualsiasi violazione compiute dai suoi dipendenti, agenti, consulenti, fornitori o subappaltatori in relazione a qualsiasi disposizione legislativa o regolamento vigente.

(c) Ciascuna Parte è e resterà indipendente da ogni altra Parte. Le Parti non sono e non saranno considerate joint venture, partner o mandatarie l'una dell'altra e nessuna di esse avrà il potere di vincolare o obbligare l'altra, salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto. Ciascuna Parte si impegna e accetta di non assumere in alcun modo obblighi contrattuali o di altro tipo a nome dell'altra Parte, né di essere responsabile di eventuali debiti contratti dall'altra Parte. Le Parti non compiranno alcuna dichiarazione e/o alcun atto tale da stabilire un apparente rapporto di rappresentazione, joint venture, partnership o di lavoro.

(d) Il Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi della giurisdizione in cui l'Acquirente ha la propria sede legale alla data in cui la parte che ha sollevato la controversia ne ha dato notizia, senza alcun riferimento a eventuali conflitti di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni non si applica al Contratto. Qualsiasi controversia derivante da, o in relazione, al Contratto, compresa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, sarà deferita e risolta in via definitiva da un arbitrato secondo le regole dell'ICC, le cui regole sono considerate incorporate, per riferimento, nel presente Contratto. Il numero di arbitri sarà pari a tre. La sede, o luogo legale, dell'arbitrato sarà il luogo in cui l'Acquirente ha la propria sede legale, a meno che le Parti non abbiano stabilito diversamente. La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese.

(e) L'invalidità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del Contratto non pregiudicherà la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione del Contratto, che continueranno tutte ad avere pieno vigore ed efficacia.

29. Cessione

(a) Il Venditore non può cedere alcun diritto o obbligo contrattuale (compreso il diritto di ricevere le somme dovute in virtù del presente documento) senza il previo consenso scritto dell'Acquirente; tale



consenso può essere negato, a discrezionalità del solo Acquirente. Qualsiasi presunta cessione, senza il consenso dell'Acquirente, sarà da ritenersi nulla.

(b) L'Acquirente può, senza il previo consenso del Venditore, cedere i propri diritti e obblighi contrattuali: (i) in qualsiasi momento, se tale cessione è considerata dall'Acquirente necessaria in relazione alla vendita di beni dell'Acquirente o al trasferimento dei suoi obblighi; e (ii) fornendo congruo preavviso al Venditore, a qualsiasi Società collegata dell'Acquirente o a qualsiasi altro cessionario, purché tale cessionario accetti per iscritto di rimanere vincolato alle disposizioni del Contratto. Qualsiasi cessione da parte dell'Acquirente, approvata ai sensi del presente documento, sarà efficace come una liberatoria e una novazione dell'Acquirente rispetto ai doveri e alle responsabilità del Contratto così assegnati e delegati.